



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 220

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 206 DEL 19-09-2018

Oggetto: SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE UBICATO IN LOCALITA' COLLE VALCIMARRA (FG. 10 MAPP. 2, 230) - PROPRIETARI: PARROCCHIA DEI SS. MARTINO E GREGORIO, CONFRATERNITA DEI SS. SACRAMENTO DI VALCIMARRA

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, il Sindaco GIUSEPPETTI Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Finocchio Don Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della **Parrocchia dei Santi Martino e Gregorio** con sede a CALDAROLA (MC) in Via De Magistris, 2 (Cod. Fiscale 92002200431)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-602-2016) ubicato in LOCALITA' COLLE VALCIMARRA, distinto catastalmente:

foglio n° 10, particelle n° 2, 230;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede FAST (Squadra FAST MR310, scheda n. 002 in data 11/09/2017) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio NON UTILIZZABILE"

VISTO il giudizio del tecnico privatamente incaricato della compilazione della Scheda Aedes (Schede AEDES prott. 41312 e 41319 a firma Arch. Camacci Menichelli Loredana in data 22/06/2018) corrispondente a: "Edificio INAGIBILE (E) - Edificio INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO (F)"

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati in via di urgenza l'immobile risulta INAGIBILE a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero e non utilizzo dell'immobile ubicato in LOCALITA' COLLE VALCIMARRA, distinto catastalmente:

foglio n° 10, particelle n° 2, 230;

di proprietà:

Parrocchia dei Santi Martino e Gregorio con sede a CALDAROLA (MC) in Via De Magistris, 2 (Cod. Fiscale 92002200431)

Confraternita del SS. Sacramento di Valcimarra con sede a CALDAROLA (MC) in Via Nazionale, 49 (Cod. Fiscale 83000610432)

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo degli edifici sopra individuati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo *"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00;

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*;

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali"*;

D I C H I A R A I N A G I B I L E

L'immobile ubicato in LOCALITA' COLLE VALCIMARRA, distinto catastalmente:

foglio n° 10, particelle n° 2, 230;

di proprietà:

Parrocchia dei Santi Martino e Gregorio con sede a CALDAROLA (MC) in Via De Magistris, 2 (Cod. Fiscale 92002200431)

Confraternita del SS. Sacramento di Valcimarra con sede a CALDAROLA (MC) in Via Nazionale, 49 (Cod. Fiscale 83000610432)

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

ORDINA INOLTRE

Ai proprietari ed agli occupanti:

Parrocchia dei Santi Martino e Gregorio con sede a CALDAROLA (MC) in Via De Magistris, 2 (Cod. Fiscale 92002200431)

Confraternita del SS. Sacramento di Valcimarra con sede a CALDAROLA (MC) in Via Nazionale, 49 (Cod. Fiscale 83000610432)

Ed a chiunque ne faccia uso l'immediato **SGOMBERO** degli immobili e locali sopra indicati.

Alle Forze dell'Ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed agli occupanti:

Finocchio Don Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della **Parrocchia dei Santi Martino e Gregorio** con sede a CALDAROLA (MC) in Via De Magistris, 2 (Cod. Fiscale 92002200431)

Morbidoni Sergio in qualità di Legale Rappresentante della **Confraternita del SS. Sacramento di Valcimarra** (Cod. Fiscale 83000610432), residente a CALDAROLA (MC) in Via Nazionale, 49

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;

- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC:
com.macerata@cert.vigilfuoco.it

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPETTI Luca Maria